

NORMATIVA

CORONAVIRUS

Data 18 maggio 2020

Regione Lombardia: emanate ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza

In breve

Regione Lombardia ha adottato l'Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020, per confermare o specificare le misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza da COVID 19.

TES/ASI 174/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

La nuova Ordinanza

A seguito dell'emanazione del DL 16 maggio 2020, n. 33 (vedere Circolare TES/IND 170/20) e del Dpcm 17 maggio 2020 (vedere Circolare TES/IND 171/2020) relativi alla cosiddetta Fase 2B per la gestione dell'emergenza da Coronavirus, Regione Lombardia ha adottato l'Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020 (in allegato).

Principali contenuti della nuova Ordinanza

Il nuovo provvedimento:

- conferma l'obbligo di utilizzo della mascherina quando si è fuori dalla propria abitazione (tranne quando si effettua attività fisica intensa);
- indica le Attività commerciali, artigianali e di servizi consentite e le relative misure di sicurezza da adottare;
- **conferma l'obbligo per il Datore di lavoro di misurare la temperatura corporea dei lavoratori** prima dell'accesso al luogo di lavoro (punto 1.3). Tuttavia si segnala una formulazione di tale obbligo leggermente diversa da quanto previsto dalla precedente Ordinanza n.546/2020: "*deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato*".

Come previsto in precedenza, in caso di rilevazione della temperatura corporea superiore a 37,5°C, il lavoratore deve essere momentaneamente isolato e non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro, tramite il Medico competente e/o l'Ufficio del personale, deve avvisare tempestivamente l'ATS territorialmente competente, che darà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.

Questa indicazione, così come quella della precedente Ordinanza n. 546/2020, appare critica perché in contrasto con quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" (ora Allegato 12 del Dpcm 17 maggio 2020) che prevede, al punto 2, che il lavoratore la cui temperatura corporea risulti superiore a 37,5°C, contatti nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e segua le sue indicazioni.

Su questo aspetto è possibile che le singole ASL lombarde forniscano delle indicazioni per le imprese.

- fornisce indicazioni **"Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare);**
- conferma che la rilevazione della temperatura, prima dell'accesso ai locali aziendali, è raccomandata anche nei confronti dei clienti/utenti;
- stabilisce un'eccezione, in via transitoria, per le modalità di rilevazione della temperatura: *"In assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all'arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura che il dipendente o, nel caso di cui al secondo periodo della lettera b) anche il cliente, prova con strumento personale idoneo. "*;
- conferma la raccomandazione relativa all'utilizzo della app "AllertaLom" da parte del datore di lavoro e di tutto il personale;
- fornisce indicazioni in merito a Tirocini e attività laboratoriali.

Efficacia e sanzioni

L'Ordinanza ha efficacia dal 18 al 31 maggio, salvo la necessità di adottare nuove disposizioni in relazione al monitoraggio quotidiano degli indicatori dell'andamento dell'epidemia.

Per quanto non disciplinato espressamente dall'Ordinanza, vale quanto previsto dal Dpcm 17 maggio 2020.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020⁽¹⁾.

Allegato



[Ordinanza Regione Lombardia 547 del 17 maggio 2020](#)

Note

(1) Decreto Legge n. 33/2020, art. 2: " 1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze

emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265."